

## DECRETO CURA ITALIA

### Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

di Avv. Alfredo Pivato

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”), entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data il 17 marzo 2020, contiene all'art. 106 delle norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.

#### Sulla proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie

Il comma 1 dell'art. 106 citato riporta, testualmente, che *“In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”*.

L'art. 2364 c.c., che riguarda le **società per azioni**, prevede al secondo comma che l'assemblea ordinaria debba essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine previsto dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Con riferimento poi alle **società a responsabilità limitata**, l'art. 2478-bis c.c. prevede che il bilancio redatto debba essere presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo, anche in questo caso comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**La deroga contenuta nell'art. 106, c. 1 D.L. n. 18/2020, allungando di sessanta giorni il termine entro il quale deve essere convocata l'assemblea ordinaria** (cui spetta, tra le altre cose, l'approvazione del bilancio di esercizio), consente agli amministratori di avere un margine temporale più ampio per redigere il progetto di bilancio; tale operazione – quella, appunto, di redazione del bilancio – è già di per sé complessa (comprende, ad esempio, la rilevazione dei dati esistenti nelle scritture contabili, la loro suddivisione secondo le categorie economiche indicate negli artt. 2424 e 2425 c.c.) ed è resa ancora più complicata dall'emergenza sanitaria venutasi a creare.

La proroga contenuta nella disposizione in commento risulta particolarmente importante, tenuto conto che **l'inosservanza dei termini per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio**, pur non comportando di per sé l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio stesso (sul punto, però, vi sono alcune sentenze di segno contrario), **può essere in taluni casi fonte di responsabilità per gli amministratori**. Responsabilità in cui questi ultimi ovviamente non incorreranno, durante il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 106 del Decreto “Cura Italia”, qualora venga rispettato il “nuovo” termine di centottanta giorni.

## Sull'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione, sul voto per corrispondenza e sullo svolgimento dell'intera assemblea con mezzi di telecomunicazione

L'art. 106 prevede poi (al secondo comma) che **le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, possono prevedere (anche in deroga alle previsioni statutarie) **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**.

Per consentire ai soci di votare in via elettronica o per corrispondenza è evidente che **l'ordine del giorno** contenuto nell'avviso di convocazione non potrà limitarsi ad indicare le materie che saranno sottoposte all'assemblea, ma dovrà recare il testo delle proposte di deliberazione; in sostanza il baricentro del procedimento deliberativo viene spostato dalla fase della discussione e votazione vera e propria a quello della **preventiva informazione**.

L'obiettivo di semplificazione procedimentale che ha in parte ispirato la redazione dell'art. 106 D.L. n. 18/2020 è perseguito poi dalla possibilità, concessa alle società sopra menzionate, di prevedere che **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Per quanto riguarda **le società a responsabilità limitata**, in base al comma 3 dell'art. 116, dette società possono, inoltre, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie. In sostanza, le decisioni dei soci delle s.r.l. possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche con riferimento a quelle materie (ad esempio, modificazione dell'atto costitutivo e operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) per cui tali modalità sarebbero, in condizioni "normali", precluse.

**Regole particolari** sono poi previste dall'art. 116 in commento con riferimento alle assemblee ordinarie e straordinarie delle società con azioni quotate, delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, delle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici.

## Sul periodo di applicazione delle norme in materia di svolgimento delle assemblee

Le disposizioni sopra riportate si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la successiva data fino alla quale è in vigore l'emergenza sanitaria connessa al COVID-19 (art. 116, c. 7 D.L. n. 18/2020).